



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
SANT'ANTIOCO

ORDINANZA N. 34/2019

(Impianto Mitilicoltura "Soc. Coop. OSTRICALASETTA" – Calasetta (SU))

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Sant'Antioco,

- VISTA** La determinazione n° 5033/152 del 06/04/2018 dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna;
- VISTO** L'atto Repertorio n° 650 del 13 aprile 2018 con il quale la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'Agricoltura ha concesso alla Società Cooperativa Ostricalasetta la concessione demaniale marittima di due specchi acquei contigui nel mare territoriale antistante il territorio del Comune di Calasetta – Località Bugasu, per lo svolgimento dell'attività di allevamento e produzione di Ostrica Concava (*Crassostrea gigas*), Ostrica piatta (*Ostrea edulis*), mitilo (*Mytilus galloprovincialis*), vongola verace (*Ruditapes decussatus* e *Ruditapes philippinarum*), Cuore edule (*Cerastoderma glaucum*) e Tartufo (*Venus verrucosa*);
- VISTO** Il foglio senza data n. 030/18/LMD "Prescrizione di Segnalamento Marittimo" del Comando Logistico della Marina Militare – Direzione Fari e Segnalamenti – Via ammiraglio F. Acton nr 1 – 80133 Napoli;
- RITENUTO** Necessario tutelare la sicurezza della navigazione nella zona di mare oggetto dell'attività in parola;
- VISTI** Gli artt. 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

R E N D E N O T O

che fino alla data del 12.04.2043 compreso, la Società Cooperativa "Ostricalasetta", con sede legale in Calasetta (SU) in via Solferino n. 81 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03591950922, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Cagliari nella sezione ordinaria dalla data del 9 febbraio 2015 con numero REA CA-282998, Codice ATECO 03.11.00, è concessionaria dell'impianto in premessa citato occupante due specchi acquei contigui del mare territoriale come da coordinate appresso indicate:

COORDINATE GEOGRAFICHE (datum WGS84)		
Punti	Latitudine	Longitudine
1	39°06'20.4" N	008°23'02.9" E
2	39°06'31.8" N	008°23'42.0" E
3	39°06'23.0" N	008°23'46.6" E
4	39°06'11.3" N	008°23'07.6" E
4	39°06'11.3" N	008°23'07.6" E
3	39°06'23.0" N	008°23'46.6" E
6	39°06'13.7" N	008°23'51.3" E
5	39°06'02.4" N	008°23'12.4" E

Detto impianto è segnalato da numero 04 (quattro) boe di colore giallo, posizionate ai quattro vertici aventi le seguenti caratteristiche:

Segnalamento	Caratteristiche
Punto "1"	- Boa Gialla con fanale giallo (segnale speciale) - Altezza della luce s.l.m.m. 2mt; - Colore della luce gialla; - Caratteristica luminosa 1+4=P.5 secondi - Portata nominale 3Nm; - Miraglio radarabile ad "X"; - Visibilità a giro di orizzonte;
Punto "2"	- Boa Gialla con fanale giallo (segnale speciale) - Altezza della luce s.l.m.m. 2mt; - Colore della luce gialla; - Caratteristica luminosa 1+4=P.5 secondi - Portata nominale 3Nm; - Miraglio radarabile ad "X"; - Visibilità a giro di orizzonte;
Punto "5"	- Boa diurna gialla (segnale speciale) con miraglio radarabile ad "X";
Punto "6"	- Boa diurna gialla (segnale speciale) con miraglio radarabile ad "X";

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione specchio acqueo)

Nello specchio acqueo sopra descritto è vietato:

- il transito;
- l'ancoraggio;
- la sosta;
- la pesca;
- la balneazione;
- l'immersione;
- Ogni altra attività subacquea e di superficie non riconducibile all'esercizio in atto e che possa creare intralcio o danno all'impianto di mitilicoltura in premessa citato.

Articolo 2

(Deroghe)

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità navali utilizzate, per l'esercizio dell'impianto in parola, dalla Società Concessionaria Società Cooperativa "OSTRICALASETTA";

Articolo 3

(Obblighi del concessionario)

E' fatto obbligo alla Società Cooperativa "OSTRICALASETTA" di curare il perfetto funzionamento dei segnalamenti marittimi dell'impianto in premessa e di segnalare tempestivamente alla locale Delegazione di Spiaggia di Calasetta nei giorni feriali di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e dalle ore 08:00 alle ore 17:30 nei giorni feriali di martedì e giovedì ed all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco in tutti gli altri giorni ed orari qualsiasi tipo di avaria che ne possa compromettere il corretto funzionamento al fine richiedere l'emissione degli avvisi urgenti ai naviganti per la sicurezza della navigazione.

Il Concessionario dovrà altresì informare preventivamente l'Autorità Marittima della eventuale necessità di rimozione del segnale, indicandone il periodo e provvedendo alla sostituzione dello stesso secondo le disposizioni impartite da quest'ultima.

Articolo 4

(Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca reato, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1164 del Cod. Nav. oppure:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 171/2005;
- b) per le violazioni concernenti le attività della pesca: d.lgs. n. 4 del 09.01.2012 e ss.mm.ii.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, nonché l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/santantioco.

Sant'Antioco, 19/07/2019

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco S.M. D'ISTRIA

